



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Emma Rosati Presidente

Dott. Alessandro Benigni Giudice

Dott. Benedetto Brancoli Busdraghi Giudice – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21468 del registro di Segreteria e promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Liguria nei confronti di Cosimo Notarstefano, nato a Massafra (TA) il 4 agosto 1984, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Masi;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 luglio 2024, il relatore, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Adriano Gribaudo, e l'avv. Masi per il sig. Notarstefano;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato il 9 febbraio 2024, la Procura ha citato in giudizio il sig. Cosimo Notarstefano per sentirlo condannare a risarcire il danno di euro

	19.239,32, di cui euro 12.800,00 per danno all'immagine ed euro 6.439,32 per	
	indebita percezione di remunerazioni, oltre a rivalutazione, interessi e spese di	
	giudizio, in conseguenza della propria assenza dal servizio per falsa	
	attestazione di malattia.	
	In particolare, la Procura ha riferito di aver appreso da notizie di stampa del 26	
	novembre 2020 che il convenuto, dipendente del Ministero della Difesa presso	
	l'Arsenale militare di La Spezia, tra maggio 2018 e novembre 2019, si sarebbe	
	assentato dal servizio per lunghi periodi, attestando falsamente uno stato di	
	malattia, mentre, nello stesso periodo, egli si sarebbe dedicato a lezioni ed	
	esibizioni di ballo. Il sig. Notarstefano avrebbe ottenuto i certificati da	
	presentare all'Amministrazione simulando il proprio stato anche con i medici,	
	percependo, poi, un indebito trattamento stipendiale. Il disdoro della vicenda	
	avrebbe anche arrecato un danno all'immagine del Ministero di appartenenza.	
	L'attività connessa al ballo – non autorizzata ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n.	
	165/2001 – avrebbe comportato compensi per euro 975,00, che tuttavia il	
	convenuto avrebbe già riversato all'Amministrazione, inducendo la Procura a	
	non contestare anche tale voce di danno.	
	In relazione ai fatti in esame, sono stati acquisiti anche gli atti del contestuale	
	procedimento penale, concluso con applicazione su richiesta della pena di mesi	
	9 di reclusione, oltre a una multa di euro 280,00, con sospensione condizionale	
	della pena, per i reati di truffa e di falso (artt. 48, 81, 481 e 640 c.p.) (sentenza	
	del Tribunale di La Spezia del 21 novembre 2021, n. 344).	
	In data 1° luglio 2024, con memoria dell'avv. Carlo Masi, si è costituito in	
	giudizio il sig. Notarstefano. Quest'ultimo ha precisato di essere stato arruolato	
	come cuoco, svolgendo servizio nei ruoli militari fino al 4 settembre 2017,	
	2	

	dapprima sulle navi e successivamente sulla terraferma. Il difficile adattamento	
	a tale nuovo contesto lavorativo sul continente sarebbe coinciso con lo	
	sviluppo di una sintomatologia di tipo depressivo, poi aggravata dal fatto che	
	il convenuto, residente in provincia di Parma, sarebbe stato costretto a lunghi	
	viaggi in treno per recarsi a La Spezia.	
	Il sig. Notarstefano ha, altresì, rimarcato di essere stato effettivamente affetto	
	dalle patologie riferite nei certificati contestati. Lo stato di malattia sarebbe	
	documentato non soltanto dalle doglianze del paziente, ma anche dagli esiti di	
	accertamenti diagnostici – ritenuti indicativi anche della buona fede del	
	convenuto. In ogni caso, le valutazioni mediche non avrebbero dovuto essere	
	limitate al semplice recepimento delle doglianze del paziente.	
	Inoltre, la scelta di definire il procedimento penale tramite applicazione della	
	pena su richiesta sarebbe derivata dall'intenzione di definire prontamente la	
	vertenza, anche in ragione dei costi processuali. Il sig. Notarstefano avrebbe,	
	però, potuto cercare di dimostrare in dibattimento l'esistenza di una patologia	
	nevralgica al nervo del pudendo, da alleviare con il movimento del ballo.	
	L'attività della danza, comunque svolta solo al di fuori dell'orario di lavoro,	
	sarebbe allora divenuta per il convenuto un elemento di ausilio psico-fisico.	
	Egli avrebbe, peraltro, ricavato dal ballo unicamente euro 975,00 in due anni,	
	poi restituiti. Il convenuto ha, inoltre, sottolineato la difficoltà della propria	
	condizione economico-patrimoniale, che richiederebbe l'apporto della sua	
	compagna per far fronte agli impegni finanziari.	
	La pubblicazione di aggiornamenti sui <i>social network</i> dimostrerebbe,	
	comunque, la buona fede del sig. Notarstefano.	
	La determinazione del danno all'immagine sarebbe, peraltro, eccessiva, in	
	3	

	ragione della limitata visibilità della notizia e del ruolo di basso livello svolto	
	dal convenuto nell'Amministrazione.	
	Il sig. Notarstefano ha, inoltre, ricordato di essere già stato anche sanzionato	
	sul piano disciplinare con la sospensione dal servizio per sei mesi, dal 17 marzo	
	al 16 settembre 2021, con decurtazione del 50% dello stipendio.	
	Dopo aver dato atto del fatto che la condotta avrebbe potuto essere	
	“maggiormente rispondente ad un canone di condotta richiesto ad un	
	dipendente pubblico”, il convenuto ha concluso chiedendo, in ogni caso,	
	l'esercizio del potere riduttivo, con compensazione delle spese, sottolineando	
	anche di aver difficoltosamente raccolto e spontaneamente versato al Ministero	
	della Difesa la somma di euro 5.000,00 prima che gli venisse notificato l'atto	
	di citazione.	
	All'udienza pubblica del 18 luglio 2024, la Procura ha dato atto dei tentativi	
	del convenuto di attenuare la situazione. Pur confermando la quantificazione	
	del danno patrimoniale, la Pubblica Accusa ha riconosciuto la possibilità di	
	riparametrare l'importo del danno all'immagine, in ragione della posizione non	
	elevata ricoperta dal convenuto nell'amministrazione e dell'esistenza di	
	documentazione che rivela l'esistenza di patologie.	
	L'avv. Masi, nel ribadire la consapevolezza del convenuto di aver adottato un	
	comportamento distonico rispetto ai canoni richiesti a un dipendente pubblico,	
	ha sottolineato che l'attività di danza non ha avuto finalità di arricchimento.	
	Su richiesta del Collegio, l'avv. Masi ha confermato il carattere satisfattivo del	
	versamento di euro 5.000,00 eseguito dal convenuto, mentre la Procura ha	
	osservato che tale pagamento non risulta essere stato confermato	
	dall'Amministrazione di appartenenza; nondimeno, secondo l'Accusa, ove	
	4	

	confermato, tale importo potrebbe essere decurtato in sede esecutiva.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Ai sensi dell'art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, il	
	“lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che [...] giustifica	
	l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente	
	attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni	
	e con la multa da euro 400 ad euro 1.600”.	
	Il comma 2 aggiunge che, in tale caso, il lavoratore, ferme la responsabilità	
	penale e quella disciplinare e le relative sanzioni, “è obbligato a risarcire il	
	danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei	
	periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno	
	d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”.	
	L'art. 55-quater, comma 3-quater, primo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, dopo	
	aver disciplinato le modalità di avvio dell'azione in caso di licenziamento,	
	dispone che “l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione	
	equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di	
	informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei	
	mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di	
	giustizia”.	
	Con sentenza 9 gennaio – 10 aprile 2020, n. 61, la Corte costituzionale ha	
	dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del secondo,	
	terzo e quarto periodo del comma 3-quater, i quali ponevano termini	
	procedurali e disponevano che il danno non potesse essere inferiore a sei	
	mensilità dell'ultimo stipendio. La Corte non ha, dunque, dichiarato	
	5	

	incostituzionale la risarcibilità del danno all'immagine in quanto tale, ma	
	solamente la disciplina introdotta con l'art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. n.	
	116/2016, espungendo soltanto alcune previsioni procedurali e la	
	quantificazione del danno <i>ex lege</i> . Pertanto, l'art. 55-quinquies, che, nella sua	
	attuale formulazione, prevede il risarcimento del danno all'immagine in quanto	
	tale, non è inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità. (Cfr., <i>ex plurimis</i> ,	
	Sez. I Giur. Centr. d'Ap., n. 73/2021; Corte dei conti, Sez. II giur. centr. d'ap.,	
	29 luglio 2022, n. 339).	
	Nondimeno, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno	
	deve ora essere valutato in via equitativa (<i>ex multis</i> , Sez. III Giur. Centr. d'Ap.,	
	118/2021). Occorre, quindi, far riferimento ai tradizionali canoni della	
	posizione del soggetto agente, del <i>clamor fori</i> e della gravità dei fatti (in tal	
	senso, tra le tante, Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria, 28 giugno 2021, n. 126).	
	2. Nella fattispecie, sussistono i presupposti per l'applicazione del	
	risarcimento ai sensi dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001.	
	2.1. In primo luogo, consta l'assenza dal servizio mediante una certificazione	
	medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.	
	In atti, risultano certificati medici per i seguenti periodi:	
	- certificato n. 207986885 per il 4 maggio 2018 per colica addominale;	
	- certificato n. 214941156 dal 25 al 28 settembre 2018 per gonalgia destra;	
	- certificati nn. 218441790 e 218658196 dal 16 al 23 novembre 2018 per	
	gonalgia destra e gonalgia destra fase algica;	
	- certificato n. 220199109 dal 10 al 14 dicembre 2018 per virosi prime vie	
	aeree;	
	- certificato n. 220700099 dal 17 dicembre al 19 dicembre 2018 (in	
	6	

	continuazione malattia dal 15 dicembre 2018) per virosi febbrile;	
	- certificato n. 223347351 dal 21 al 25 gennaio 2019 per disuria in infezione	
	vie urinarie;	
	- certificato n. 224313085 dal 30 gennaio al 1° febbraio 2019 per sindrome	
	pubalgia destra in corso di definizione diagnostica;	
	- certificato n. 224714846 dal 30 gennaio 2019 all'11 febbraio 2019 per ernia	
	inguinale bilaterale fase algica;	
	- certificato n. 226291009 dal 30 gennaio al 20 febbraio 2019 per sindrome	
	disurica in ernia inguinale bilaterale;	
	- certificato n. 236613905 dal 22 al 26 luglio 2019 per lombalgia fase algica;	
	- certificato n. 236906872 dal 27 luglio 2019 al 2 agosto 2019 per lombalgia	
	fase algica in attesa di approfondimento diagnostico con rm;	
	- certificato n. 237253046 dal 3 all'11 agosto 2019 per lombalgia in fase	
	algica acuta;	
	- certificato n. 238828512 dal 16 al 20 settembre 2019 per lombalgia acuta;	
	- certificato n. 242007801 dal 4 all'8 novembre 2019 per dolore perineale di	
	natura da determinarsi (ricaduta; poi prorogato fino al 15 novembre 2019);	
	- certificato n. 242955548 dal 15 al 22 novembre 2019 per dolore perineale	
	(continuazione);	
	- certificato n. 243627089 dal 25 al 29 novembre 2019 per continuazione	
	certificato precedente.	
	Gli atti di causa dimostrano l'inesistenza di patologie di gravità tale da	
	impedire al convenuto di prestare servizio, giacché, alla prova dei fatti, egli era	
	in condizione di prendere parte a spettacoli di danza e dunque, a maggior	
	ragione, avrebbe potuto svolgere le proprie mansioni di servizio.	
	7	

	La partica del ballo nei periodi di asserita malattia è ampiamente comprovata	
	in atti dall’acquisizione dei <i>post</i> e delle locandine propagandistiche diffuse	
	dallo stesso convenuto sulle proprie pagine <i>social</i> – in particolare, <i>facebook</i> –	
	talvolta con una dama di nome Lorena, con lo pseudonimo di coppia “ <i>Cosimo</i>	
	<i>y Lorena</i> ”.	
	In tal modo, con riferimento al certificato medico del 4 maggio 2018, il 1°	
	maggio 2018 il convenuto ha segnalato la propria presenza a un appuntamento	
	danzante nel fine settimana successivo (4-6 maggio 2018). Il successivo 5	
	maggio ha ringraziato i partecipanti allo stage e alla “splendida serata” del	
	giorno precedente; in pari data, la pagina “Il Venerdì con l’Impronta Latina” –	
	evento abitualmente tenuto presso la discoteca “Divina” di Vezzano Ligure	
	(SP) – ha dedicato al convenuto l’ <i>ashtag</i>	
	“#GRAZIE_A_COSIMO_LORENA”, con tanto di foto della coppia danzante.	
	Per l’assenza da martedì 25 a venerdì 28 settembre 2018, in data 25 settembre	
	2018 il convenuto ha fatto sapere su <i>Facebook</i> di trovarsi agli ABC Studios di	
	Cinisello Balsamo, sempre con la sua dama. Il 27 settembre 2018, il convenuto	
	ha, poi, pubblicizzato i corsi di ballo presso la “New Center Gym” di Parma,	
	confermando implicitamente la propria presenza comunicando: “a tra poco	
	ragazzi ore 21 si parte siamo nella sala superiore”.	
	Per quanto riguarda la certificazione medica per i giorni dal 16 al 23 novembre	
	2018, in data 16 novembre 2018, la dama del convenuto ha pubblicato una	
	locandina con il sig. Notarstefano, riferita a uno spettacolo denominato “The	
	NEXT Generation Congress” presso l’Hotel da Vinci a Milano nei giorni 16-	
	18 novembre 2018 con l’intestazione “Ragazzi stasera il nostro show!!!”. La	
	presenza a Milano del sig. Notarstefano il 16 novembre 2018 è confermata	
	8	

	anche dall'estratto dello schedario degli alloggiati prodotto dalla Questura di La Spezia.	
	Il 23 novembre 2018, gli stessi <i>Cosimo y Lorena</i> risultano aver partecipato ad un ulteriore spettacolo denominato “Mon-Ti” Show presso il “No Name” di Cremona.	
	In relazione ai certificati medici per il periodo da lunedì 10 a mercoledì 19 dicembre 2018, il 15 dicembre 2018 il convenuto ha comunicato su <i>Facebook</i> , con tanto di foto con Lorena: “ci vediamo tutti stasera all’HAVANA LATINO [(cuore)] a tutto divertimento”, in provincia di Parma.	
	Quanto al periodo lunedì 21 – venerdì 25 gennaio 2019, nei giorni 24-27 gennaio 2019 <i>Cosimo y Lorena</i> hanno dato appuntamento ai <i>followers</i> a Milano per il “World Salsa Meeting”. La presenza del duo è ulteriormente confermata dal video, postato dagli organizzatori, dell’evento il 26 gennaio 2019, alle ore 13.05, che ritrae, appunto, l’esibizione di <i>Cosimo y Lorena</i> . La presenza a Milano del sig. Notarstefano è suffragata anche dall'estratto dello schedario degli alloggiati prodotto dalla locale Questura.	
	Per il periodo 30 gennaio 2019 – mercoledì 20 febbraio 2019, il convenuto risulta aver partecipato a diversi eventi, sempre reclamizzati su Facebook, in date 2 febbraio 2019 presso il “Piteco Club” di Ravenna (“Guantanamera 2.0”), 8 febbraio 2019 presso la “Ca’ Tropical” di Ravenna, il 9 e il 16 febbraio presso “l’Havana Club Latino” in provincia di Parma.	
	Il convenuto risulta aver tenuto altri spettacoli il 31 luglio 2019 a Ostiano (provincia di Cremona), il 9 agosto 2019 presso la discoteca “River” di Pontetaro (provincia di Parma) e il giorno seguente alla discoteca “Impero” di Codogno (provincia di Lodi).	
	9	

	Altre attività di insegnamento di balli caraibici (“Corso accademico di salsa	
	New York pachanga e boogaloo”) sono state reclamizzate per il 17, 18 e 19	
	settembre 2019 e, in generale, “tutti i giovedì”.	
	Ulteriori spettacoli sono stati, poi, realizzati l’8 novembre 2019 in provincia di	
	Modena (“Latin room”, con annesso video diffuso sui <i>social</i>), nonché il 15,	
	22, 23, 24 e 30 novembre 2019.	
	Inoltre, in data 16 novembre 2019 la Polizia giudiziaria ha svolto un	
	accertamento in presenza presso la “Discothèque Sotto-Sopra”, riscontrando la	
	presenza del sig. Notarstefano quale ospite danzante della serata.	
	Analogo accertamento è stato svolto anche in data 23 novembre 2019 presso il	
	“Next Generation Congress” a Milano, dove il sig. Notarstefano si è anche	
	prestato a una fotografia ricordo a beneficio dei Carabinieri, presenti in	
	incognito.	
	L’intensa attività del convenuto nel nord-Italia, come risultante in atti e non	
	contestata dal convenuto, risulta chiaramente incompatibile con le patologie	
	riferite.	
	Al riguardo, alcuni dei medici certificanti (dott. Paolo Conti e dott.ssa Caterina	
	Conforti), pur riconoscendo l’autenticità delle certificazioni, hanno segnalato	
	di averle basate sulle dichiarazioni del paziente. Appare particolarmente	
	significativa la dichiarazione della dott.ssa Conforti, che ha, in particolare,	
	rappresentato come il sig. Notarstefano si presentasse alle visite “mantenendo	
	visivamente una posizione antalgica ed accusando dolore alla palpazione”; egli	
	dunque si mostrava “visivamente dolorante”, tanto che “un’attività fisica anche	
	semplice non sarebbe stata certamente compatibile anche perché l’uomo,	
	quando per esempio accusava pubalgia, giungeva alle visite zoppicando ed	
	10	

	anche si lamentava trovandosi in sala d’attesa poiché aveva dolore anche	
	stando solo in piedi”, tanto da essere visitato con urgenza tra un paziente e	
	l’altro (nota del Comando dei Carabinieri di La Spezia del 14 novembre 2019,	
	prot. n. 71/1-11-2019).	
	Il quadro osservato dimostra che gli stati patologici del convenuto,	
	quand’anche esistenti, non erano comunque di gravità tale da impedirgli la	
	prestazione del servizio. Sulla base di quanto dichiarato dai sanitari, il	
	convenuto ha tratto in inganno anche i medici.	
	2.2. L’applicazione della pena su richiesta conferma ulteriormente quanto	
	precede e non constano in atti elementi che suffraghino le argomentazioni del	
	convenuto, secondo cui egli sarebbe stato effettivamente affetto da patologie	
	che avrebbero impedito lo svolgimento dell’attività lavorativa.	
	Alcuni dei certificati medici o referti di accertamenti diagnostici prodotti dal	
	sig. Notarstefano, infatti, riportano patologie di limitato rilievo clinico	
	(ipotetica “nevralgia del pudendo” sulla base delle indicazioni del paziente, in	
	data 3 gennaio 2019, per la quale è stato semplicemente prescritto lo	
	svolgimento di esercizi a livello del bacino; “punte d’ernia inguinale” in data	
	30 gennaio 2019 e in data 18 aprile 2019).	
	La visita del medico del lavoro del 30 gennaio 2020 ha, anzi, riportato gli esiti	
	della risonanza magnetica del 3 agosto 2019, segnalando la mancanza di ernie	
	e protrusioni a tale data. Lo stesso documento dà atto di una semplice nevralgia	
	del pubendo, non meglio specificata, comunque solamente a partire dal	
	novembre 2019.	
	Le patologie non risultano, comunque, aver impedito al dipendente lo	
	svolgimento di attività danzante, viaggiando per lunghe tratte nel nord-Italia.	
	11	

	Nel novembre 2019, le Forze di polizia hanno persino direttamente assistito a spettacoli del convenuto, riscontrandone non solo la piena capacità deambulatoria, ma anche l' idoneità a una intensa attività fisica.	
	Gli altri referti prodotti coprono comunque periodi non contestati (p.e. "S. del N. pudendo" in data 12 dicembre 2019 e "patologia del N. pudendo" in data 2 luglio 2020; "sospetta sindrome del n. pudendo" in data 30 gennaio 2020, l'ospedale militare di La Spezia, inoltre, in data 8 luglio 2020 ha riportato che la sindrome non era stata strumentalmente accertata).	
	2.3. A fronte di quanto precede, risulta inconferente anche l'argomentazione del convenuto in relazione agli effetti dannosi dei viaggi per raggiungere il luogo di lavoro.	
	Da un lato, infatti, come osservato dalla Procura, il collocamento della residenza in una città lontana dalla sede di servizio è frutto di libera scelta del convenuto e non può costituire una esimente.	
	Dall'altro lato, il convenuto risulta aver viaggiato liberamente per ballare in diversi locali del nord Italia, percorrendo anche tratte significative (Milano, La Spezia, Parma, Ravenna, Cremona).	
	Le evidenze fattuali contraddicono, pertanto, le difese del sig. Notarstefano, secondo cui il quadro patologico avrebbe reso difficoltosi anche gli spostamenti verso il luogo di lavoro.	
	2.4. Non è, poi, rilevante che le attività danzanti siano state svolte solamente al di fuori dell'orario di lavoro, atteso che il ballo non è stigmatizzato in quanto tale, ma quale evidenza della falsa attestazione della malattia, per contestare l'indebita percezione delle retribuzioni e il danno all'immagine.	
	2.5. Né rilevano, ai fini del presente giudizio, gli impegni finanziari assunti dal	
	12	

	convenuto e l'esistenza di un procedimento disciplinare. Le decisioni personali	
	di spesa e l'adozione di misure sanzionatorie, infatti, non inficiano l'esistenza	
	del diritto risarcitorio attribuito all'Erario.	
	3. Il convenuto deve, pertanto, risarcire, innanzi tutto, il danno patrimoniale,	
	quantificabile nell'importo delle remunerazioni indebitamente percepite, pari	
	a euro 6.439,32.	
	4. La condotta del convenuto ha cagionato un danno all'immagine del	
	Ministero della difesa.	
	Con riguardo alla quantificazione, consta un modesto <i>clamor fori</i> , per via del	
	risalto prevalentemente locale della notizia sulla stampa nel 2020. I fatti sono	
	stati, infatti, divulgati soltanto su testate di settore (Congedati Folgore, The	
	Medi Telegraph, Dayitaliannews.com) o su edizioni locali di testate nazionali	
	(Ansa, La Repubblica, La Nazione, Il Secolo XIX).	
	Con riguardo alla gravità della condotta, il comportamento del sig.	
	Notarstefano è stato disdicevole, avendo egli ingannato la propria	
	amministrazione, approfittando degli istituti giuridici a tutela della salute del	
	lavoratore. Nel porre in essere un siffatto comportamento, il convenuto ha	
	continuato a percepire emolumenti – che, in ultima analisi, sono stati	
	indirettamente posti a carico di tutti i contribuenti.	
	Tuttavia, giova osservare anche come la condotta del sig. Notarstefano non	
	risulti aver concretamente inficiato o compromesso in modo significativo le	
	funzioni del Ministero, né il convenuto risulta aver abusato dei suoi poteri di	
	pubblico dipendente per conseguire diretti vantaggi personali. Egli risulta, poi,	
	essersi attivato per mitigare l'impatto della propria condotta, anche	
	riconoscendo l'improprietà delle azioni commesse.	
	13	

	Infine, osserva il Collegio che, essendo il convenuto inquadrato nell'area	
	funzionale "F2", egli era un semplice dipendente civile, che non ricopriva ruoli	
	apicali o di comando nel Ministero.	
	Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che non vi sia luogo ad	
	accogliere il criterio del <i>duplum</i> , inizialmente proposto, per la quantificazione	
	del danno d'immagine.	
	Come prospettato anche dalla Procura in udienza, il danno all'immagine deve	
	essere, a parere del Collegio, adeguatamente riparametrato, commisurandolo	
	all'importo delle remunerazioni illegittimamente percepite, pari a euro	
	6.439,00.	
	5. La condotta è connotata dal dolo. In tal senso, il Collegio osserva anche il	
	carattere grottesco dei raggiri riportati dai sanitari certificanti, finalizzati a	
	simulare gli stati patologici. Tali colpi di teatro, che appaiono propri della	
	drammaturgia e mal confacenti a un dipendente pubblico, dimostrano	
	pienamente le finalità decettive della condotta.	
	6. Alla luce dell'atteggiamento doloso del convenuto, non vi è luogo a	
	esercitare il potere riduttivo.	
	Tuttavia, osserva il Collegio che, in data 27 dicembre 2023, il sig. Notarstefano	
	ha riversato all'Amministrazione di appartenenza la somma di euro 5.000,00,	
	depositando poi, unitamente all'atto di costituzione, una dichiarazione che	
	afferma il carattere solutorio e irripetibile del versamento.	
	Al riguardo, non risulta in atti piena conferma del versamento da parte	
	dell'Amministrazione, p.e. tramite reversale d'incasso. Tuttavia, tale importo,	
	ove confermato, dovrà essere decurtato dal <i>quantum debeatur</i> in sede di	
	esecuzione, salvaguardando il principio del <i>ne bis in idem</i> .	
	14	

